



COMUNE DI COAZZE

Città Metropolitana di Torino

Via Matteotti, 4 – 10050 COAZZE (TO) Tel 011/9349109 Fax 011/9340429
P.I. 01865570012 – C.F. 86003010013
Sito: www.comune.coazze.to.it E-mail: protocollo@comune.coazze.to.it

ORDINANZA N° 46 /2019

COAZZE, 06/12/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 22-25 NOVEMBRE 2019.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 54 del D.lgs 267/2000 che detta quanto segue: *"Il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato i provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana—omissis—"*;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 che definisce per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione;

Preso atto che si sono verificati diversi distacchi e movimenti franosi che hanno interdetto la viabilità relativamente ad alcune strade comunali di accesso a delle borgate da parte di residenti e di ditte che lavorano sul territorio del Comune di Coazze, e più precisamente:

Strada verso Borgata Gianmartini;

Strada verso Borgata Carrà

Strada verso Borgata Barera - Borgata Valsinera

oltre una diffusa occlusione dei fossi e canali di sgrondo.

Visto il report di verifica e quantificazione danni concluso in data 26 Novembre dall'ufficio tecnico Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio relativo alla necessità di operare in somma urgenza secondo il programma di intervento come da Relazione Tecnica per meglio specificare gli interventi da effettuare, ovvero:

Strada verso Borgata Gianmartini	Costo stimato € 42.000,00 priorità
Strada verso Borgata Carrà	Costo stimato € 40.426,00 priorità
Strada verso Borgata Barera - Borgata Valsinera	Costo stimato € 7.850,00 priorità

Rilevato che esiste una situazione di rischio non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento che giustifica l'adozione del presente provvedimento a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Ritenuto che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza.

Visto il vigente statuto Comunale

Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Attesa la propria competenza in quanto prima autorità di protezione civile.

Sentito il parere del Responsabile del settore tecnico lavori pubblici

Visto l'art. 7 del D.lgs n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo codice della strada

Visto l'articolo 54 del D. lgs. n. 267/2000 - Ordinamento delle Autonomie Locali

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

1) L'immediata ricostruzione delle strade comunali di accesso a: Strada verso Borgata Gianmartini - Strada verso Borgata Carrà - Strada Borgata Valsinera e ripristino della viabilità parzialmente interrotta.

2) L'immediata messa in sicurezza della strada comunale di accesso alla Borgata Gianmartini con l'istituzione di senso unico alternato fronte frana e avvio della progettazione di ricostruzione.

3) L'immediata messa in pristino dei fossi e canali occlusi.

4) Il Settore Tecnico Lavori Pubblici cui la presente è indirizzata è autorizzata all'attivazione dei lavori strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza anche con ricorso all'utilizzo di imprese qualificate e all'assegnazione dei necessari servizi di ingegneria e rendicontazione della spesa sostenuta.

5) Al servizio finanziario cui la presente è indirizzata alla regolarizzazione degli effetti di spesa conseguenti della presente ordinanza.

Dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, ai pedoni ed ai residenti previ accordi con l'impresa esecutrice;

La ditta esecutrice di lavori, dovrà sempre apporre le opportune indicazioni dei lavori in corso;

Eventuali danni a cose o persone cagionati o derivati dall'esecuzione dei lavori saranno a totale carico dell'Impresa esecutrice dei lavori;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE E RENDE NOTO

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

che la presente ordinanza sia: pubblicata all'Albo Pretorio comunale, notificata agli uffici tecnico e finanziario interessati, trasmessa alla Regione Piemonte (Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Settore Tecnico), alla Prefettura di Torino, alla Città Metropolitana di Torino Servizio di Protezione Civile, alla Regione Piemonte Servizio di Protezione Civile, al C.O.M. di Rivoli ed al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Ai sensi degli art. 3, comma 3,4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del procedimento e' il Responsabile del Settore Lavori Pubblici: Arch. Paolo ALLAIS;

I contravventori saranno assoggettati alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 13, Decreto Legislativo 285/1992;

Gli organi previsti dall'art.12 del D.lgs 285/92 sono incaricati di farla osservare.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso davanti al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale del presente provvedimento

IL SINDACO
Arch. Paolo Allais

